



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 373 del 8 maggio 2019

Fascicolo UVIF n. omissis /2019

Richiesta di parere da parte del SG del Comune di *omissis* su possibili ipotesi di inconferibilità in merito alla nomina del Presidente di *omissis* S.p.a. e di due componenti del C.d.A. di *omissis* S.p.a.

Nozione di “incarico di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, applicabilità al Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico – sussistenza di deleghe gestionali se lo statuto attribuisce poteri gestori al consiglio di amministrazione – insufficienza della delega di poteri ad altro organo in assenza di previsione statutaria.

Nell’ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l’incarico di Presidente è suscumbibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all’ art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorquando lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette. In merito, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri. (cfr. C.S., sezione V, n.126 dell’11.01.2018).

Al contrario, per escludere che il Presidente sia titolare di deleghe gestionali dirette, non è sufficiente che i poteri gestori siano attribuiti al direttore generale o a figure assimilate mediante delega o procura, essendo tali atti, per loro natura, temporanei, revocabili e attribuiti intuitu personae; solo un’apposita previsione statutaria sui poteri del direttore generale o figure assimilate determina un assetto di governo societario stabile e continuativo.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 8 maggio 2019;

visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

In fatto

È pervenuta a questa Autorità, con nota acquisita in data 29 marzo 2019, prot. n. *omissis*, una richiesta di parere avente ad oggetto la conformità al d.lgs. n. 39/2013 di alcune nomine in società partecipate dal Comune di *omissis*.

È stato specificato che la procedura di nomina dei rappresentanti del Comune negli enti partecipati è disciplinata dal Regolamento *omissis*, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. reg. *omissis* del *omissis*. Il citato regolamento prevede la pubblicazione di un bando pubblico per la raccolta delle candidature che, successivamente, vengono vagliate dall'apposita Commissione di Esperti.

In particolare, i quesiti proposti riguardano l'attribuzione dei seguenti incarichi:

1. l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della *omissis* S.p.A al Dott. *omissis*, attualmente Presidente e Amministratore Delegato della *omissis* S.p.A.;
2. l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della *omissis* S.p.A al Dott. *omissis*, già Presidente di *omissis* S.p.A sino all'approvazione del bilancio al *omissis*;
3. l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della *omissis* S.p.A al Dott. *omissis*, già Presidente del Consiglio di Amministrazione di *omissis* sino a *omissis*.

In diritto

Applicabilità del d.lgs. n. 39/2013

Al fine di verificare l'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 alle nomine in oggetto, occorre procedere alla qualificazione della natura giuridica della *omissis* SpA e della *omissis* SpA, nonché dei diversi ruoli rivestiti, in provenienza, dai soggetti indicati e degli incarichi che si vorrebbe loro attribuire.

La fattispecie astrattamente applicabile al caso prospettato è quella recata dalla disposizione dell'art. 7 co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, che così recita:

“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a)...
- b)...



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

c)...

d) *gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.*

Pertanto, si procederà con l'analisi dei singoli candidati e delle rispettive mansioni in provenienza e in destinazione.

1. Posizione del Dott. omissis

Il Dott. *omissis* ricopre attualmente l'incarico di Presidente del C.d.A e Amministratore Delegato di *omissis* s.p.a.

Natura giuridica dell'ente di provenienza *omissis* s.p.a., quale "ente di diritto privato in controllo pubblico"

La società in questione rientra nella definizione di "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" di cui alla lett. c) dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale devono intendersi per tali: "*le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*".

La disposizione in esame contempla due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di *governance*.

Quanto al requisito funzionale, vi è da dire che, secondo quanto indicato nell'art. 4 dello Statuto, l'oggetto della società consiste nell'esercizio di tutte le attività, ordinarie, strumentali o funzionali che concorrono a formare il servizio idrico integrato di cui al d.lgs. n. 152/2006 nell'ambito delle province di *omissis*.

Quanto all'ulteriore requisito di *governance*, invece, il capitale della società è interamente in mano pubblica; infatti essa è partecipata da 200 comuni dell'area metropolitana *omissis*, della Città *omissis* di *omissis* e della provincia di *omissis*. Sussiste, dunque, il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. cui fa riferimento la definizione di cui alla lett. c) citata. La società opera, infatti, in affidamento diretto in house.

Natura giuridica dell'incarico in provenienza: Presidente C.d.A. e AD di *omissis* S.p.A..

Attualmente il Dott. *omissis* ricopre l'incarico di Presidente del CdA e di Amministratore delegato della *omissis* s.p.a. come risulta dai dati camerali. La qualifica ricoperta comporta l'esercizio da parte del soggetto in questione di ogni potere funzionale alla gestione della società. Pertanto l'incarico rientra nella definizione di "amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", di cui all'art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013, che definisce come tali "*gli incarichi di Presidente con deleghe*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Natura giuridica dell'ente di destinazione *omissis* S.p.A. quale “ente di diritto privato in controllo pubblico”

Anche la *omissis* spa rientra nella definizione di “enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui alla lett. c) dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, sopra citata, in quanto sussistono entrambi i requisiti richiesti dalla suddetta definizione.

Quanto al requisito funzionale, si rileva che alla società è affidata la gestione del servizio idrico integrato della città di *omissis* e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della città.

Secondo quanto indicato nell'art. *omissis* dello Statuto, l'oggetto della società consiste, infatti, nell'organizzazione, nella gestione e nell'esecuzione in proprio dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale. La società gestisce per il Comune di *omissis* l'analisi, lo studio, la pianificazione, la valutazione di impatto ambientale, il collaudo di beni immobili e la gestione ed erogazione del servizio di raccolta, distribuzione, collettamento e depurazione delle acque.

Quanto all'ulteriore requisito di *governance*, la società ha unico socio il Comune di *omissis*. Sussiste, dunque, il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. cui fa riferimento la definizione di cui alla lett. c) citata, disponendo il Comune di *omissis* la totalità dei voti in Assemblea.

Natura giuridica dell'incarico in destinazione: Presidente del CdA della *omissis* S.p.A.

Occorre, dunque, verificare se l'incarico di Presidente del CdA di *omissis* S.p.A. che si vorrebbe attribuire al Dott. *omissis* risulti suscettibile nella definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” di cui alla lett. l) dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, sopra citata. Pertanto occorre verificare se tale incarico sia corredato dall'attribuzione di deleghe gestorie.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di *omissis* spa “Il Presidente rappresenta legalmente la società presso i terzi e in giudizio. Ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative, in ogni grado e in qualunque sede compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti”; lo stesso organo “provvede ad inviare ai soci (...) relazioni periodiche sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione” (art. *omissis* dello Statuto).

Per quanto concerne le attribuzioni statutariamente attribuite al Presidente, dunque, le stesse rientrano nell'ambito di quei poteri di rappresentanza della società, ordinariamente attribuiti al Presidente, che non comportano l'attribuzione di deleghe gestionali dirette.

Risulta, tuttavia, l'attribuzione di specifiche deleghe gestionali, in capo all'attuale Presidente, Dott. *omissis*, conferite con verbale del Consiglio di Amministrazione del *omissis*, che riguarda la gestione delle relazioni esterne e dei rapporti istituzionali della società, cui è corredato il potere di stipulare contratti a prestazioni corrispettive, per l'attuazione di tali attribuzioni fino all'importo di 150.000,00 euro per



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

singolo contratto. È stato inoltre attribuito all'attuale Presidente il potere di rappresentare la società nelle assemblee di società partecipate e di sovrintendere all'attività di controllo interno, stipulando contratti fino a 100.000 euro.

Pertanto, l'attribuzione delle suddette competenze, di cui al verbale del CdA del *omissis*, comporta senza dubbio l'attribuzione di specifici poteri gestori all'attuale Presidente.

Inoltre una recente giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.126 dell'11.01.2018 e più recentemente n. 2325/2019) ha affermato che, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al Consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri.

Sostiene, infatti il Consiglio di Stato che “*per il solo fatto (...) che è membro del comitato direttivo, al presidente sono assegnate funzioni di gestione*”, principio che è stato recentemente confermato anche dal Tar Lazio, Roma nella sentenza n. 4780/2019.

Nel caso di specie, l'art.18 dello Statuto attribuisce al Consiglio la gestione della società, salvi i poteri riservati all'Assemblea dalla legge o dallo statuto; conferisce, inoltre, le competenze volte ad assicurare il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici del Comune di *omissis*; assicurare il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi; provvedere all'elaborazione e/o aggiornamento dei documenti indicati dal Comune di *omissis* quali il piano industriali, il documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale; elaborare il budget annuale; aggiornare il Programma economico triennale e del Piano triennale degli investimenti.

Dall'esame dei dati camerali risulta, poi, la presenza di altri soggetti cui sono state conferite competenze gestorie; in particolare, è previsto un Direttore Generale al quale sono stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con procura notarile, rilevanti poteri gestori; sono, inoltre, presenti 12 procuratori, di cui 4 speciali, cui sono stati attribuiti poteri gestori e esecutivi nell'ambito di aree omogenee di attività. Si tratta in ogni caso di poteri conferiti in via di delega o di procura che restano, ai sensi dello Statuto della società, in titolarità del consiglio di amministrazione.

Infatti, tramite la procura il Consiglio di amministrazione si spoglia solo temporaneamente dei poteri suoi propri, consentendone l'esercizio a un soggetto terzo, il quale, una volta concluso il mandato, laddove non rinnovato, perde il potere di esercitarlo in nome della società.

In altri termini, tale circostanza, ovvero la presenza di un direttore generale o di uno o più procuratori speciali, non può essere considerata per ciò solo sufficiente ad escludere la titolarità di deleghe gestorie in capo al Presidente; ritiene, infatti, questa Autorità che i poteri gestori, affinché siano idonei a determinare un assetto di competenze in via stabile e continuativa, debbano essere delegati a soggetti alternativi al Consiglio di Amministrazione in via statutaria e non solo mediante deleghe e procure.

Queste ultime, infatti, sono per loro natura provvisorie, revocabili, modificabili e attribuite *intuitu personae*. Da ciò discende che i poteri gestori attribuiti tramite delega o procura tengono normalmente conto delle personali capacità e professionalità del delegato; pertanto, non è automatico che le stesse siano “ereditate” in via automatica da coloro che succedono alle cariche. In secondo luogo il CdA,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

laddove lo ritenesse opportuno e nella sua piena discrezionalità, potrebbe richiamare a sé i poteri già delegati.

In tal senso si è espressa questa Autorità anche nell'atto di segnalazione al Parlamento n. 1 del 18.01.2017 contenente proposte di modifica al d.lgs. n. 39/2013 laddove ha chiarito che il consiglio di amministrazione, pur potendo delegare le proprie attribuzioni, rimane titolare del potere di *“impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega”*. Inoltre, nel medesimo atto, l'Autorità ha chiesto al legislatore di eliminare per la figura del Presidente il requisito delle deleghe gestionali dirette di cui all'art. 1, co. 2, lett. l) *“stante la diffusa pratica di modificare gli statuti degli enti al fine di espungere il conferimento di deleghe gestionali al Presidente”*.

Tanto premesso, ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 39/2013, per poter escludere in capo al Presidente di poteri gestori, occorre verificare se il Direttore o i procuratori siano titolari di poteri di gestione sulla base di un'espressa disposizione statutaria.

Premesso quanto sopra questa Autorità ritiene che la posizione di Presidente della società *omissis* S.p.A., visti i compiti attribuiti dallo statuto al Consiglio di amministrazione e l'assenza, nell'ambito dello statuto medesimo, di un'attribuzione gestionale al Direttore generale, in applicazione dei criteri fissati dalla sopra citata giurisprudenza (Consiglio di Stato 126/2018 e più recentemente, n. 2325/2019 e TAR Lazio, Roma n. 4780/2019), comprenda l'esercizio di deleghe gestionali.

Pertanto, l'attribuzione al dott. *omissis* della carica di Presidente di *omissis* spa, attualmente rivestita dal dott. *omissis*, comporterebbe una violazione della disposizione di cui all'art. 7, co. 2 lett. d) del d.lgs. n.39/2013, configurando, dunque, un'ipotesi di inconfiribilità.

2. Posizione del Dott. *omissis*

Il Dott. *omissis* ricopre attualmente l'incarico di Presidente del C.d.A. della *omissis* s.p.a. ed è candidato a rivestire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della *omissis* S.p.A..

Si richiama quanto sopra evidenziato in merito alla natura giuridica dell'ente di provenienza *omissis* S.p.A., quale ente di diritto privato in controllo pubblico e delle attribuzioni attualmente conferite al Dott. *omissis* in relazione alla carica di Presidente della medesima società.

Natura giuridica dell'ente di destinazione *omissis* S.p.A. quale “ente di diritto privato in controllo pubblico”



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Anche la *omissis* S.p.A. può essere ricondotta alla definizione di “ente di diritto privato in controllo pubblico” di cui alla lett. c) dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, stante la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dalla norma.

Quanto al requisito funzionale, infatti, vi è da dire che il Gruppo *omissis* gestisce il *omissis* in virtù di una convenzione, sottoscritta nel *omissis* fra *omissis* ed *omissis*. Essa svolge, quindi, una funzione pubblica consistente nella *omissis* di *omissis* e *omissis* e, secondo quanto risulta dal suo Statuto (art.1), nella gestione di ogni attività connessa di *omissis*.

Quanto, invece, al requisito di *governance*, si segnala che il Comune di *omissis* detiene il 54,81% del capitale sociale, come risulta dal bilancio aggiornato al 31/12/2017 (pag. 231). Sussiste, dunque, il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. cui fa riferimento la definizione sopra citata, disponendo il Comune di *omissis* della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

Natura giuridica dell’incarico in destinazione: membro del CdA della *omissis* S.p.A.

L’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della *omissis* S.p.A., che il Dott. *omissis* andrebbe a ricoprire, non rientra nella definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” di cui alla stessa lett. l) dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013.

La suddetta nomina non contrasta, quindi con la disposizione ostativa di cui all’art. 7 co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013.

Pertanto, nella richiesta di parere trasmessa a questa Autorità, i richiedenti precisano che lo Statuto societario di *omissis* SpA attribuisce al consiglio di amministrazione, una volta costituito, la competenza alla nomina del Presidente e del Vice Presidente tra i propri componenti. Infatti, l’art. *omissis* dello Statuto prevede che “il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente (...); il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo determinando i limiti della delega (...); il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i poteri e determinandone la remunerazione”.

Dall’esame dello Statuto della società emerge che al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della società sia in giudizio che verso i terzi (art. *omissis*).

Al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. *omissis* dello Statuto, sono attribuiti “tutti i poteri che per legge o per statuto non siano espressamente riservati all’assemblea, e ciò al fine di provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria della società.” A titolo esemplificativo il consiglio ha quindi la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, assumere partecipazioni od interessenze, consentire iscrizioni ipotecarie, transigere e compromettere in arbitri ecc.

Al Consiglio di Amministrazione spettano, inoltre, le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti: la nomina dei membri del comitato esecutivo o dell’amministratore delegato, l’approvazione dei programmi pluriennali di investimenti, la nomina del direttore generale e dei dirigenti ecc..

Dall’esame dei dati camerali risulta nominato un Amministratore delegato, dott. *omissis*, che riveste altresì il ruolo di Direttore Generale, cui con atto notarile del *omissis*, sono stati specificamente attribuiti ampi poteri gestori in materia di:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- attuazione delibere Consiglio di Amministrazione;
- direzione e coordinamento attività aziendali: compiere gli atti relativi alla direzione, al coordinamento e al controllo delle attività del complessivo assetto organizzativo della Società che a lui riporta ed in particolare delle relative Direzioni, funzioni e servizi aziendali;
- rappresentanza verso terzi e in giudizio, tra cui il potere di concordare e stipulare transazioni, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, il cui importo non ecceda il limite di Euro 1.500.000,00
- materia contrattuale: concludere, sottoscrivere, modificare, integrare, prorogare e risolvere contratti di locazione di beni immobili fino ad un limite di Euro 1.500.000,00 per operazione; concludere, sottoscrivere, modificare, integrare, prorogare e risolvere contratti attivi, ivi inclusi i contratti commerciali e i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi aggiudicati anche ad esito di procedure di gara, sottoscrivendo i relativi atti propedeutici e correlati, fino ad un massimo di Euro 5.000.000,00.
- materia finanziaria: aprire, chiudere e movimentare conti bancari e postali, in nome e per conto della società;
- ampi poteri in materia di gestione del personale, tra cui anche rilasciare/revocare a dirigenti e dipendenti delle strutture organizzative che rispondono al Direttore Generale, ed a terzi, procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Infine, al Presidente di *omissis* spa risultano conferite deleghe in materia di rapporti con le istituzioni internazionali, nei rapporti con la comunità finanziaria ed il potere di assumere in via di urgenza ogni decisione di competenza del CdA, per un importo superiore ad euro 1.500.000, congiuntamente all'amministratore delegato.

Rispetto a quanto prospettato dai richiedenti, dunque, la nomina del Dott. *omissis* quale consigliere di *omissis* S.p.A. sarà compatibile con la disposizione di cui all'art. 7, co. 2 lett. d) del d.lgs. n.39/2013, nei limiti in cui non vengano attribuiti allo stesso poteri gestori di alcun tipo.

Sull'ipotesi di conflitto di interessi

Vi è da segnalare che il Dott. *omissis* risulta anche consigliere del C.d.A della *omissis* s.p.a.. L'oggetto sociale, come da Statuto, consiste nella *“prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione e organizzazione dei fondi comuni di investimento (...) nonché gestione del patrimonio di OICR (...) prestazione di servizi su base individuale di portafogli di investimento anche per conto terzi (...) istituzione e gestione fondi pensione (...) collocamento diretto di quote di fondi comuni di investimento”*.

In materia di conflitto di interesse, come più volte evidenziato da questa Autorità (si veda ad esempio, la Relazione al Parlamento del 2018,), questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, trattandosi di fattispecie non tipizzate da specifiche disposizioni normative (fatta eccezione per il generale riferimento contenuto nell'art. 6-bis della Legge 241/1990).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Sarà pertanto cura dell'amministrazione comunale e della società interessata la valutazione concreta di eventuali profili di conflitto di interesse tra la carica di Consigliere di *omissis* S.p.A e la qualità di consigliere del CdA della *omissis* sopra ricordata.

3. Posizione del Dott. *omissis*.

Il Dott. *omissis* ha svolto la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società *omissis* s.p.a. partecipata per il 100% dal Comune di *omissis*, fino a *omissis*.

Natura giuridica dell'ente di provenienza *omissis* s.p.a quale "ente di diritto privato in controllo"

Al pari delle società sopra analizzate, la *omissis* S.p.a rientra nella definizione di *enti di diritto privato in controllo pubblico* di cui alla lett. c) dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, stante la sussistenza di entrambi i requisiti prescritti dalla norma.

Quanto al requisito funzionale, la società svolge diverse funzioni pubbliche, quali l'esercizio dell'attività relativa all'avviamento alla pratica dello sport, la gestione di centri sportivi o ricreativi compresa la loro manutenzione e riqualificazione, la promozione e organizzazione di eventi sportivi.

Quanto al requisito di *governance*, la società ha come unico socio il Comune di *omissis*. Sussiste, dunque, il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. cui fa riferimento la definizione di cui alla lett. c) citata, disponendo il Comune di *omissis* la totalità dei voti in Assemblea.

Natura giuridica dell'incarico in provenienza: Presidente C.d.A. *omissis*

Dall'analisi degli artt. 23 e 24 dello Statuto della società il Presidente non risulta titolare di deleghe gestorie; infatti, i compiti ad esso attribuiti attengono sostanzialmente alla rappresentanza dell'ente e alla supervisione sul corretto funzionamento dell'organo amministrativo.

Tuttavia, dall'esame dei dati camerali risulta che, a partire dal *omissis* fino al *omissis* data di cessazione della carica, il Presidente (Dott. *omissis*) era titolare del potere di spesa in virtù di espressa procura in tal senso (verbale del *omissis* " *eccezione fatta per i pagamenti dei stipendi dei dipendenti e per i versamenti periodici di imposte e contributi i quali restano a firma singola del direttore generale, è richiesta la firma congiunta del Presidente e del Direttore generale per i pagamenti superiori a 200.000 euro*").

Il medesimo assetto risulta confermato nella struttura attuale laddove al Presidente, con delibera assembleare del *omissis*, sono conferite deleghe gestorie tra le quali rientrano, in via esemplificativa, la stipula, la modifica e la risoluzione di contratti di conto corrente, effettuazione di versamenti su conto correnti bancari, l'autorizzazione del prelievo dai conti correnti della società e la riscossione di somme in contanti oltretutto la gestione della tesoreria.

Dunque, l'incarico rivestito dal Dott. *omissis* presso la *omissis* S.p.A. quale Presidente del C.d.A rientra nella definizione di " *incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*" di cui alla stessa lett. l) dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Natura giuridica dell'incarico in destinazione: membro del Consiglio di Amministrazione della omissis S.p.A

Al pari della posizione prima esaminata del Dott. omissis, anche il Dott. omissis è candidato a ricoprire il ruolo di membro del C.d.A. della omissis S.p.A. Come già detto, tale carica non può ricondursi alla definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” di cui alla lett. l) dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013.

Restano ferme, tuttavia, le raccomandazioni svolte sopra circa la non conferibilità di deleghe gestorie di qualsiasi natura ai fini della conformità alla disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Sull’ipotesi di conflitto di interessi

Si segnala, infine, che il Dott. omissis riveste, anche, le seguenti cariche sociali:

1. amministratore delegato e azionista della “omissis S.r.l.”. Essa ha come oggetto sociale lo svolgimento di una serie di servizi di consulenza e supporto alle imprese; infatti risulta dallo Statuto societario che svolge servizi di “*consulenza gestionale strategica e finanziaria, prestazione di servizi ad aziende, società, persone o enti; studio e realizzazione, in Italia e all'estero, di analisi di mercati; attività di comunicazione, pubbliche relazioni, marketing e investor relations; attività di organizzazione, promozione e gestione di eventi culturali, sportivi ed editoriali*”;
2. consigliere di amministrazione nella società “omissis S.r.l.”; essa si occupa di produrre e realizzare software, applicativi, prodotti multimediali ad uso pubblicitario, didattico, formativo, promozionale su qualsiasi supporto, installare hardware, software e pagine elettroniche, realizzazione di sistemi di telemisurazione, di localizzazione nonché dell' Hub per la socializzazione degli atleti partecipanti ad eventi;
3. consigliere di amministrazione della società “omissis S.r.l.” il cui oggetto sociale è quello di organizzare, realizzare e supportare lo svolgimento di eventi di aggregazione sportiva e culturale; la società nasce con l’obiettivo di entrare nel capitale del club calcistico dell’ omissis rilevando una quota di minoranza della società.
4. consigliere di amministrazione della società “omissis s.r.l.”; la società, per come risulta dalla visura camerale, si occupa di “*consulenza, ideazione e prestazione di servizi professionali nei settori dell’entertainment in generale e degli eventi sportivi in particolare*”;
5. consigliere di amministrazione dell’ omissis che si occupa di finanziare eventi e manifestazioni di carattere ludico sportivo; è una omissis dedicata a sostenere lo sport. La società affianca enti pubblici e soggetti privati per lo sviluppo di progetti mediante la concessione di mutui a tassi agevolati.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Con riferimento ai punti 1) e 2), si richiamano le osservazioni sopra svolte in merito alla necessità che l'amministrazione comunale e la società interessata provvedano ad una concreta valutazione di eventuali profili di conflitto di interesse rispetto alla carica di Consigliere di *omissis* S.p.A..

Con riferimento ai punti 3), 4) e 5), vista la diversità degli ambiti operativi, sembra potersi escludere la sussistenza di profili di conflitto di interessi.

Tanto premesso

DELIBERA

- con riferimento alla posizione del Dott. *omissis*, la ricorrenza di un'ipotesi di inconferibilità, ai sensi dell' 7 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, qualora allo stesso venisse conferita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società *omissis* s.p.a;
- con riferimento al Dott. *omissis*, candidato a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di *omissis* s.p.a, l'insussistenza di cause di inconferibilità a condizione che non venga attribuita nessuna procura gestoria nei termini in cui si è detto; valuti, inoltre, l'amministrazione comunale eventuali profili di conflitto d'interessi rispetto al ruolo attualmente ricoperto nella società "*omissis*";
- con riferimento al Dott. *omissis*, candidato a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di *omissis* s.p.a, l'insussistenza di cause di inconferibilità a condizione che non venga attribuita nessuna procura gestoria nei termini in cui si è detto; valuti, inoltre, l'amministrazione comunale eventuali profili di conflitto d'interessi rispetto ai ruoli rivestiti nelle società: *omissis* s.r.l. e *omissis* s.r.l..

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 maggio 2019

Il Segretario, Maria Esposito